



Amt für Justizvollzug Graubünden

Uffizi per l'execuziun giudiziala dal Grischun

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

# Regolamento interno

## Istituto penitenziario Realta

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale in materia di esecuzione di pene e misure (CSC 350.400) e dell'art. 4 comma 1 lett. A e dell'art. 14 dell'ordinanza in materia di istituti penitenziari nel Cantone dei Grigioni (OPEV, CSC 350.520).

# Indice

<b>Osservazioni preliminari</b> .....	<b>5</b>
<b>I. Ambito d'applicazione</b> .....	<b>5</b>
Ambito d'applicazione Art. 1 .....	5
<b>II. Organizzazione</b> .....	<b>5</b>
Indicazioni generali Art. 2 .....	5
Direzione Art. 3 .....	5
Aree e reparti Art. 4 .....	6
<b>III. Ammissione</b> .....	<b>6</b>
Condizioni per l'ammissione Art. 5 .....	6
Raccolta dei dati Art. 6 .....	6
Perquisizione personale Art. 7.....	6
Effetti Art. 8.....	6
Contanti Art. 9.....	7
Indumenti Art. 10 .....	7
Colloqui d'ammissione Art. 11 .....	7
Assegnazione delle celle Art. 12 .....	8
Programma d'esecuzione Art. 13 .....	8
<b>IV. Regole generali di condotta e quotidianità durante l'esecuzione della pena</b> .....	<b>8</b>
Doveri del soggetto ammesso Art. 14 .....	8
Diritto di voto e di elezione Art. 15.....	9
Ordine del giorno Art. 16 .....	9
Pasti Art. 17.....	9
Allestimento e pulizia delle celle Art. 18 .....	9
Animali Art. 19.....	9
Valutazione della condotta Art. 20.....	9
Fumo Art. 21.....	10
Violenza e armi Art. 22 .....	10
Negozi giuridici Art. 23 .....	10
Giochi con denaro Art. 24.....	10
Pornografia / Rappresentazioni di violenza Art. 25 .....	10
Alcool, farmaci e anestetici Art. 26 .....	11
Contrabbando Art. 27 .....	11
Alienazione di oggetti vietati e contanti Art. 28 .....	11
Controlli Art. 29.....	11
Coercizione diretta Art. 30.....	11
<b>V. Lavoro, retribuzione e formazione</b> .....	<b>12</b>

Obbligo al lavoro	Art. 31	12
Orari di lavoro	Art. 32	12
Remunerazione	Art. 33	12
Impiego della retribuzione	Art. 34	13
Corsi di formazione e perfezionamento professionale e corsi interni	Art. 35	13
Formazione nell'esecuzione della pena	Art. 36	13
<b>VI. Servizi specializzati</b>		<b>13</b>
Servizi sociali	Art. 37	13
Assistenza spirituale	Art. 38	14
<b>VII. Assistenza medica</b>		<b>14</b>
Indicazioni generali	Art. 39	14
Incentivazione dello stato di salute	Art. 40	14
Igiene personale	Art. 41	14
Assistenza medica	Art. 42	14
Ricovero in ospedali e cliniche	Art. 43	15
Dentista	Art. 44	15
Obbligo di denuncia di incidenti o malattie	Art. 45	15
Cartelle cliniche	Art. 46	16
Costi terapeutici	Art. 47	16
<b>VIII. Attività per il tempo libero</b>		<b>16</b>
Tempo libero	Art. 48	16
Impianto multimediale ed apparecchiature elettriche ed elettroniche	Art. 49	16
<b>IX. Relazioni con il mondo esterno</b>		<b>17</b>
Indicazioni generali	Art. 50	17
Lettere, supporti dati elettronici e posta elettronica	Art. 51	17
Telefono	Art. 52	17
Doni e pacchetti	Art. 53	18
Giornali e riviste	Art. 54	18
Visite	Art. 55	19
Indicazioni generali sull'uscita e sul congedo	Art. 56	19
Date e scadenze	Art. 57	20
Uscita	Art. 58	20
Congedo di merito	Art. 59	20
Congedo relazionale	Art. 60	20
Congedo speciale	Art. 61	21
Permesso di congedo	Art. 62	21
Ritorno	Art. 63	21
<b>X. Uscita</b>		<b>21</b>
Liberazione condizionale	Art. 64	21

Inventario della cella	Art. 65	22
Effetti	Art. 66	22
Credito	Art. 67	22
Certificato del soggiorno	Art. 68	22
<b>XI.</b>	<b>Sistema disciplinare e mezzi d'impugnazione</b>	<b>23</b>
Indicazioni generali sul sistema disciplinare	Art. 69	23
Responsabilità	Art. 70	23
Mezzi d'impugnazione	Art. 71	23
<b>XII.</b>	<b>Reparti speciali</b>	<b>23</b>
Indicazioni generali	Art. 72	23
Reparto di trasferimento chiuso		24
1. Disposizione	Art. 73	24
2. Esecuzione della pena	Art. 74	24
Regime di lavoro esterno (AEX)		24
1. Disposizione	Art. 75	24
2. Ingresso	Art. 76	24
3. Lavoro	Art. 77	24
4. Esecuzione della pena	Art. 78	25
5. Costi	Art. 79	25
6. Assistenza sociale	Art. 80	25
7. Vitto	Art. 81	26
8. Indumenti, biancheria	Art. 82	26
9. Relazioni con il mondo esterno	Art. 83	26
10. Salute	Art. 84	27
Regime di semidetenzione		27
1. Disposizione	Art. 85	27
2. Ingresso	Art. 86	27
3. Lavoro	Art. 87	27
4. Esecuzione della pena	Art. 88	27
5. Assistenza sociale	Art. 89	28
6. Costi	Art. 90	28
7. Vitto	Art. 91	28
8. Indumenti, biancheria	Art. 92	29
9. Relazioni con il mondo esterno	Art. 93	29
10. Salute	Art. 94	29
<b>XIII.</b>	<b>Disposizione finale</b>	<b>29</b>
Entrata in vigore	Art. 95	29

## Osservazioni preliminari

Accedendo all'istituto penitenziario Realta i detenuti si trovano in una condizione insolita. Il soggiorno presso questo istituto significa condurre una vita all'interno di una comunità ristretta. Questa condizione richiede inserimento, reciproca considerazione e disciplina. Il regolamento interno, le direttive e le disposizioni rilasciate in base ad esso, ma anche il catalogo delle sanzioni in caso di trasgressioni delle norme definiscono le linee guida e sono mirati a fornire supporto per rimodellare in modo positivo la vita dei detenuti in seguito alla scarcerazione. Durante la permanenza all'interno del penitenziario Realta, i detenuti sono corresponsabili di una convivenza ordinata.

Oltre al presente regolamento interno, i detenuti sono tenuti a rispettare in modo particolare la legge in materia di esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG; CSC 350.500), l'ordinanza in materia di esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (OEG; CSC 350.510), l'ordinanza in materia di strutture per l'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (OEG; CSC 350.520), le direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale e le normative integrative sotto forma di disposizioni e direttive.

### I. Ambito d'applicazione

#### Ambito d'applicazione

#### Art. 1

Il presente regolamento interno ha validità per i soggetti ammessi al penitenziario Realta in semilibertà. Trova applicazione alle altre forme di esecuzione, salvo altre eventuali norme in deroga.

### II. Organizzazione

#### Indicazioni generali

#### Art. 2

L'istituto penitenziario Realta è un'organizzazione del concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera orientale. È subordinato all'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni.

#### Direzione

#### Art. 3

Il direttore / La direttrice gestisce l'istituto e lo rappresenta all'esterno. Inoltre:

- a) È responsabile della gestione efficiente ed economica dell'istituto nel rispetto dei diritti fondamentali e adotta le disposizioni necessari a tal fine.
- b) Garantisce la sicurezza e la gestione ordinata dell'istituto.
- c) Emanava le direttive e le disposizioni interne all'istituto. Le disposizioni richiedono l'approvazione dei capiufficio.

## **Aree e reparti**

### **Art. 4**

Il penitenziario Realta è suddiviso in aree, a loro volta suddivise in reparti. Il direttore / la direttrice, insieme ai capiarea, costituiscono la direzione dell'istituto.

## **III. Ammissione**

### **Condizioni per l'ammissione**

#### **Art. 5**

Ai fini dell'ammissione all'istituto è richiesto un ordine esecutivo, una disposizione d'internamento, una risoluzione detentiva, un verbale di arresto o di detenzione rilasciato dall'autorità competente.

### **Raccolta dei dati**

#### **Art. 6**

Al momento dell'ammissione vengono raccolti i dati del soggetto ammesso. In particolare, si verifica l'identità del soggetto ammesso, si registrano i dati personali e si scattano le eventuali fotografie. È possibile ripetere la procedura di registrazione dei dati su base regolare nel corso dell'esecuzione della pena.

### **Perquisizione personale**

#### **Art. 7**

È possibile sottoporre il soggetto ammesso ad una perquisizione personale al momento dell'ammissione. Laddove sia richiesta la denudazione, la perquisizione personale viene condotta in due fasi in assenza degli altri soggetti ammessi.

Nel caso in cui sussista il concreto sospetto che il soggetto ammesso celi oggetti vietati negli orifizi del corpo, il personale medico specialistico ha facoltà di condurre un esame.

### **Effetti**

#### **Art. 8**

Gli effetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza e l'ordine, nonché la salute e l'igiene, ma anche i contanti, saranno sottratti al soggetto ammesso. In particolare, il soggetto ammesso è tenuto a consegnare effetti di piccole dimensioni, come ad esempio portafogli e telefoni cellulari, nonché contanti e documenti d'identità (passaporti, certificati d'identità, carte d'identità per stranieri e patenti di guida).

Sono consentiti gli oggetti che detengono un elevato valore affettivo per il soggetto ammesso o che adempiono a finalità ricreative o educative se sono compatibili con i requisiti di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto e non contravvengono allo scopo dell'esecuzione della pena.

Gli effetti vengono riportati nell'apposito registro, il quale fornisce anche informazioni sugli oggetti che il soggetto ammesso è tenuto a consegnare ed è autorizzato a conservare.

L'istituto declina ogni responsabilità nei confronti degli effetti e degli oggetti consentiti.

È possibile rifiutare o immagazzinare a carico del soggetto ammesso i bagagli o gli oggetti di dimensioni eccessive la cui conservazione determina un onere particolare. Nel caso in cui non sia possibile procedere al rifiuto o alla conservazione in magazzino, gli oggetti possono essere alienati a beneficio del soggetto ammesso. Gli oggetti non alienabili e i prodotti deperibili vengono distrutti senza risarcimenti.

## **Contanti**

### **Art. 9**

Il possesso di contanti è vietato.

Al momento dell'ammissione, a favore del soggetto ammesso vengono aperti i conti previsti ai sensi delle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. La liquidità disponibile al momento dell'ammissione viene accreditata sui conti in modo proporzionale. In presenza di importi particolarmente ridotti o molto elevati, la direzione dell'istituto ha facoltà di disporre una diversa ripartizione. I fondi oggetto di bonifici o consegnati dai visitatori vengono accreditati ogni mese sul conto libero fino al raggiungimento dell'importo massimo e il saldo viene accreditato sugli altri conti. L'importo massimo viene definito nelle disposizioni.

## **Indumenti**

### **Art. 10**

Al momento dell'ammissione, il soggetto ammesso riceve gli indumenti e le calzature dell'istituto che è tenuto ad indossare durante la permanenza all'interno dell'istituto.

Il direttore / La direttrice emana la disposizione in merito in cui è possibile prevedere anche eventuali regolamentazioni in deroga per i singoli reparti.

## **Colloqui d'ammissione**

### **Art. 11**

I colloqui d'ammissione vengono condotti con i soggetti ammessi.

Dopo l'ammissione, il personale medico specialistico condurrà un colloquio d'ammissione medica e consulterà un medico in presenza di indicazioni di esami o trattamenti non procrastinabili e necessari.

**Assegnazione delle celle****Art. 12**

Il soggetto ammesso trova di solito alloggio in una cella singola. Lo stato della cella viene registrato e firmato nel verbale di consegna al momento della nuova occupazione. Il soggetto ammesso è responsabile nei confronti degli eventuali danni provocati durante la permanenza nella cella interessata.

La direzione dell'istituto stabilisce la sistemazione all'interno della struttura. Il soggetto ammesso non ha diritto a un alloggio di propria scelta.

**Programma d'esecuzione****Art. 13**

I servizi sociali elaborano insieme al soggetto ammesso il programma d'esecuzione della pena che si basa sulle disposizioni delle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. Il centro detentivo viene informato in merito al programma d'esecuzione della pena e, su sua richiesta, coinvolto nell'elaborazione.

**IV. Regole generali di condotta e quotidianità durante l'esecuzione della pena****Doveri****del soggetto ammesso****Art. 14**

Il soggetto ammesso è tenuto a rispettare le disposizioni dell'esecuzione della pena e a seguire gli ordini del personale addetto. È tenuto a sottoporsi ai controlli predisposti e a contribuire con la propria condotta a garantire lo svolgimento ordinato dell'esecuzione della pena e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine all'interno della struttura. Il soggetto ammesso è tenuto ad assumere una condotta che consenta una convivenza priva di conflitti all'interno dell'istituto.

Il soggetto ammesso è tenuto a collaborare in modo attivo al raggiungimento degli obiettivi dell'esecuzione della pena. È tenuto a rispettare il programma d'esecuzione della pena e ad affrontare i propri reati, le rispettive cause e conseguenze.

Il soggetto ammesso è tenuto a trattare in modo corretto gli animali affidatigli e a manipolare con cura gli oggetti, cioè macchinari, apparecchiature, materiali e arredi, nonché a prendersi cura dei dispositivi personali. È responsabile nei confronti di tutti i danni provocati in modo colpevole. In caso di sospetto di un trattamento irrispettoso degli animali e/o di eventuali danni materiali procurati in modo deliberato, l'istituto si riserva il diritto di perseguire penalmente i soggetti.

## **Diritto di voto e di elezione**

### **Art. 15**

Nell'ambito della legislazione, è prevista la possibilità di partecipazione alle votazioni o alle elezioni in forma scritta o l'accesso alle urne nel corso del congedo o le uscite autorizzate. Il soggetto ammesso è tenuto a presentare una richiesta del materiale per il voto.

## **Ordine del giorno**

### **Art. 16**

Il direttore / La direttrice definisce l'ordine del giorno nelle disposizioni. In particolare, l'ordine del giorno comprende l'apertura delle celle, gli orari di lavoro, formazione e pausa, gli orari dei pasti, le finestre di tempo libero e la chiusura delle celle. Il direttore / La direttrice ha facoltà di emanare eventuali ordinanze in deroga alle disposizioni nel caso in cui questo provvedimento sia necessario per la gestione ordinata dell'istituto.

Il soggetto ammesso ha diritto ogni giorno a un accesso al cortile di almeno un'ora. È anche possibile suddividere questa ora.

## **Pasti**

### **Art. 17**

I pasti serviti vengono consumati nella sala da pranzo, negli spazi comuni o nelle celle, a seconda del reparto.

Il cibo dietetico o speciale viene servito su prescrizione del medico dell'istituto. Le richieste speciali che il soggetto ammesso giustifica in base alla propria religione o ideologia vengono prese in considerazione in base a quando permesso dalle condizioni dell'istituto.

## **Allestimento e pulizia**

### **delle celle**

### **Art. 18**

È obbligatorio arredare la cella in modo ben strutturato e ordinato e mantenerla pulita. Vengono rimossi rappresentazioni o oggetti lesivi di costumi e decoro.

Il direttore / La direttrice emana una disposizione a parte in merito all'ordine delle celle.

## **Animali**

### **Art. 19**

La detenzione personale di animali è vietata.

## **Valutazione della condotta**

### **Art. 20**

La condotta e le attività del tempo libero dei soggetti ammessi vengono valutate su base periodica. In caso di variazioni della valutazione della condotta, questo aspetto viene discusso con il

soggetto ammesso. La valutazione viene presa in considerazione al momento delle decisioni nel quadro del programma d'esecuzione della pena.

## **Fumo**

### **Art. 21**

È consentito fumare all'interno della cella con la porta chiusa e all'esterno nei luoghi predisposti e agli orari previsti. Il direttore / La direttrice emana una disposizione a parte in merito a questo aspetto.

Il direttore / La direttrice ha facoltà di limitare o proibire temporaneamente il fumo nell'interesse di una gestione ordinata dell'istituto, per motivi di sicurezza antincendio e per garantire la protezione dal fumo passivo indesiderato.

## **Violenza e armi**

### **Art. 22**

Sono vietati:

- a) Atti di violenza, minacce o condotte inappropriate nei confronti del personale, degli altri detenuti o di terze parti
- b) Danni materiali procurati in modo deliberato
- c) Introduzione, fabbricazione, possesso e cessione di armi, oggetti simili ad armi e oggetti che è possibile utilizzare come armi pericolose

## **Negozi giuridici**

### **Art. 23**

Sono vietati i negozi giuridici tra i soggetti ammessi, ed in particolare l'acquisto, lo scambio, la donazione, il prestito di oggetti e la concessione di prestiti. Tale disposizione ha validità anche per i negozi giuridici tra i soggetti ammessi e i dipendenti della struttura o l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni.

## **Giochi con denaro**

### **Art. 24**

Ai soggetti ammessi è vietato partecipare a giochi da casinò, lotterie e scommesse in qualsiasi forma per tutta la durata dell'esecuzione della pena.

## **Pornografia /**

## **Rappresentazioni di violenza**

### **Art. 25**

Sono vietate le operazioni di introduzione, possesso, consumo e cessione di qualsiasi materiale con contenuti pornografici o inneggianti alla violenza di pertinenza con il diritto penale. Il direttore / La direttrice regola con una disposizione a parte il materiale consentito.

## **Alcool, farmaci e**

### **anestetici**

#### **Art. 26**

Sono vietate le operazioni di introduzione, fabbricazione, possesso, consumo e cessione di alcool, anestetici e farmaci non prescritti o autorizzati dal medico. Il divieto trova applicazione anche durante la permanenza presso ospedali o cliniche.

### **Contrabbando**

#### **Art. 27**

Sono vietate le operazioni di introduzione, esportazione e cessione di prodotti, come ad esempio alimenti, farmaci, contanti, altri strumenti di pagamento e tabacchi eludendo i controlli.

## **Alienazione di oggetti vietati**

### **e contanti**

#### **Art. 28**

Gli oggetti vietati, nonché i prodotti di contrabbando e i contanti sono sottoposti a confisca. È possibile alienare o distruggere gli oggetti vietati e i prodotti di contrabbando. Il ricavato dell'alienazione e i contanti sequestrati vengono versati sul fondo d'assistenza.

### **Controlli**

#### **Art. 29**

È possibile sottoporre a perquisizione il soggetto ammesso, la sua cella nonché i suoi effetti e contenitori per garantire la protezione dell'ordine e della sicurezza dell'istituto. La perquisizione del soggetto ammesso viene condotta da un addetto dello stesso sesso.

I campioni d'urina e gli alcol test vengono prelevati in base a requisiti o programmi e come campioni casuali.

Il soggetto ammesso è tenuto a rispettare i campioni d'urina e gli alcol test predisposti. I campioni d'urina vengono prelevati sotto monitoraggio visivo.

Il rifiuto viene equiparato ad un esito incriminante a carico del soggetto. Se l'esame rivela un esito incriminante, il soggetto ammesso è tenuto a sostenere i costi dell'esame.

### **Coercizione diretta**

#### **Art. 30**

Al fine di adempiere alle proprie mansioni, il personale addetto ha facoltà di applicare la coercizione diretta ed utilizzare gli strumenti ausiliari adeguati nei confronti dei soggetti ammessi e di terze parti sostenendo i principi di legalità e proporzionalità.

È innanzitutto necessario minacciare l'applicazione della coercizione diretta in base a quanto concesso dalle eventuali circostanze.

Gli strumenti ausiliari vengono stabiliti dai capiufficio su richiesta del direttore / della direttrice.

## **V. Lavoro, retribuzione e formazione**

### **Obbligo al lavoro**

#### **Art. 31**

Il soggetto ammesso è tenuto a svolgere il lavoro assegnatogli (art. 81 del codice penale), tranne in caso di inabilità al lavoro certificata dal personale medico specializzato.

Al momento dell'assegnazione del lavoro, si prendono in considerazione, per quanto possibile, le capacità, la formazione e gli interessi del soggetto ammesso, nonché le esigenze delle singole aree di lavoro.

Il soggetto ammesso non è autorizzato a lasciare la postazione di lavoro senza il permesso del personale addetto.

### **Orari di lavoro**

#### **Art. 32**

Il direttore / La direttrice stabilisce gli orari di lavoro in una disposizione. Ha facoltà di adattare gli orari di lavoro in deroga alla disposizione in base alle esigenze delle attività e dei reparti.

### **Remunerazione**

#### **Art. 33**

La remunerazione del lavoro corrisposta al soggetto ammesso si basa sulle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale.

Non viene corrisposta alcuna retribuzione nei giorni non lavorativi, nel corso delle uscite e dei congedi, in caso di rifiuto di lavorare e se il soggetto ammesso non ha facoltà di presentarsi sul posto di lavoro a causa di una sanzione disciplinare o di una particolare misura di sicurezza, nonché in caso di inabilità al lavoro procurata in modo deliberato. In caso di inabilità al lavoro per malattia o infortunio e in caso di disoccupazione senza colpa, viene versata un'indennità di base minima secondo le direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale.

Nel caso in cui il soggetto ammesso frequenti corsi di formazione o di perfezionamento professionale previsti dal programma di esecuzione della pena o partecipi a sedute terapeutiche o programmi didattici sociali durante il regolare orario di lavoro, questo tempo viene conteggiato come orario di lavoro.

## **Impiego della**

### **retribuzione**

#### **Art. 34**

L'impiego della retribuzione si basa sulle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. I conti vengono gestiti dall'istituto. Il soggetto ammesso riceve un rendiconto su base periodica. Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

È possibile effettuare gli acquisti solo se i fondi disponibili sul conto specifico sono sufficienti. L'offerta è limitata agli articoli selezionati.

## **Corsi di formazione e perfezionamento professionale**

### **e corsi interni**

#### **Art. 35**

A seconda delle attitudini, delle conoscenze preliminari e dell'interesse e impegno personale, al soggetto ammesso viene offerto un incentivo professionale per quanto possibile. Nelle singole postazioni di lavoro è possibile completare tirocini, apprendistati con certificazione o parti di essi. Il soggetto ammesso ha anche facoltà di partecipare a programmi educativi interni. Il programma di esecuzione della pena può anche prevedere la partecipazione a corsi per corrispondenza o al di fuori dell'istituto.

Il direttore / La direttrice ha facoltà di richiedere al soggetto ammesso di partecipare a singoli eventi.

## **Formazione nell'esecuzione della pena**

#### **Art. 36**

Il soggetto ammesso ha l'opportunità di partecipare alla formazione nell'ambito dell'esecuzione della pena.

## **VI. Servizi specializzati**

### **Servizi sociali**

#### **Art. 37**

I servizi sociali offrono supporto ai soggetti ammessi nell'elaborazione dei reati perpetrati, nella regolazione delle questioni personali e nelle relazioni esterne e nella preparazione al rilascio.

Il soggetto ammesso è tenuto a garantire la propria collaborazione.

## **Assistenza spirituale**

### **Art. 38**

L'assistenza spirituale dei soggetti ammessi è fornita da una guida spirituale riformata e una cattolica. Queste ultime organizzano o celebrano le funzioni religiose e sono a disposizione dei soggetti ammessi per eventuali colloqui.

Nel caso in cui il soggetto ammesso professi una diversa fede, si stabilisce il collegamento con un rappresentante della sua fede, laddove possibile, su richiesta del soggetto stesso. Le visite e lo svolgimento di eventi della comunità religiosa richiedono l'approvazione da parte del direttore o della direttrice.

## **VII. Assistenza medica**

### **Indicazioni generali**

#### **Art. 39**

L'assistenza medica è fornita dal servizio sanitario, dai medici dell'istituto e da altri specialisti consultati a seconda delle esigenze.

L'assistenza psichiatrica è fornita dal personale specializzato.

### **Incentivazione dello stato di salute**

#### **Art. 40**

L'istituto promuove la prevenzione, come ad esempio in materia di HIV/AIDS, epatite, droghe, alcol, nicotina o alimentazione. In particolare, organizza eventi e distribuisce materiale informativo. È possibile fornire una consulenza personale su richiesta del soggetto ammesso.

### **Igiene personale**

#### **Art. 41**

Il soggetto ammesso è tenuto a rispettare i requisiti minimi d'igiene. Al soggetto viene concessa la possibilità di usufruire della doccia ogni giorno secondo quanto previsto dalle procedure dell'istituto.

### **Assistenza medica**

#### **Art. 42**

All'atto dell'ingresso, il soggetto ammesso viene sottoposto ad un esame da parte del personale medico specializzato. È necessario compilare un questionario che fornisce informazioni su malattie e incidenti precedenti e sullo stato di salute corrente. L'esame obbligatorio da parte dei medici dell'istituto si svolge nel corso della visita successiva, salvo eventuali emergenze.

Il soggetto ammesso ha facoltà di rivolgersi al servizio sanitario in caso di eventuali problemi di salute. In caso di necessità, quest'ultimo richiede una visita specialistica per il soggetto am-

messo presso i medici dell'istituto o il personale forense specializzato. L'assistenza medica d'emergenza è garantita in ogni momento.

In presenza di un soggetto ammesso con problemi di dipendenza, è possibile praticare la terapia sostitutiva su prescrizione dei medici dell'istituto o di uno specialista forense.

#### **Ricovero in ospedali e cliniche Art. 43**

L'autorità competente stabilisce il ricovero presso un ospedale o una clinica su richiesta dell'istituto. In caso d'urgenza, il direttore o la direttrice ha facoltà di predisporre il ricovero su richiesta dei medici dell'istituto. L'autorità competente viene informata in merito quanto più presto possibile.

A condizione di non interrompere l'esecuzione della pena da parte dell'autorità competente, il soggetto ammesso è sottoposto all'autorità dell'istituto durante il ricovero in ospedale o in clinica ed è tenuto ad obbedire agli ordini della direzione dell'istituto, dell'autorità competente e del personale della clinica.

#### **Dentista**

#### **Art. 44**

Le cure dentistiche vengono fornite laddove non siano improrogabili e siano indispensabili, di conseguenza se rappresentino casi d'emergenza. È possibile effettuare cure più estese se il finanziamento risulta assicurato. Le cure vengono praticate da un/una dentista nominato/a dall'istituto.

Il soggetto ammesso è tenuto a sostenere in modo autonomo i costi delle cure dentistiche. Nel caso in cui non sia in grado di sostenere questi costi, i servizi sociali tentano di ottenere una garanzia dell'assunzione delle spese presso l'ente di assistenza sociale responsabile o l'autorità competente.

#### **Obbligo di denuncia di**

#### **incidenti o malattie**

#### **Art. 45**

È necessario denunciare immediatamente qualsiasi incidente al/la dipendente responsabile. La violazione dell'obbligo di denuncia può comportare la riduzione o la cessazione delle prestazioni assicurative.

Coloro che cadono malati o riportino un incidente nel corso delle uscite o dei congedi e richiedano l'assistenza medica sono tenuti ad informare immediatamente l'istituto.

## **Cartelle cliniche**

### **Art. 46**

Le cartelle cliniche del soggetto ammesso e i documenti medici del personale medico specializzato vengono conservati per almeno dieci anni. La direzione dell'istituto o il personale medico specializzato garantiscono di impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle cartelle.

## **Costi terapeutici**

### **Art. 47**

L'assunzione delle spese per le cure mediche è regolamentata da LEG, dalle ordinanze esecutive e dalle specifiche direttive e disposizioni del concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera orientale.

Il soggetto ammesso sostiene i costi degli esami medici e delle cure all'interno dell'istituto, dei farmaci e dei ricoveri presso ospedali o cliniche a meno che non siano sostenuti dall'assicurazione sanitaria o da un altro soggetto e che l'assunzione delle spese sia sostenibile e ragionevole.

Le cure mediche indispensabili dal punto di vista medico e improrogabili vengono somministrate a prescindere dalla solvibilità del soggetto ammesso e dalla disponibilità di una garanzia dell'assunzione delle spese. In seguito è necessario ottenere dall'autorità competente una garanzia dell'assunzione delle spese.

## **VIII. Attività per il tempo libero**

### **Tempo libero**

#### **Art. 48**

L'istituto organizza un programma ricreativo che comprende tra l'altro corsi di perfezionamento professionale, conferenze e sport.

### **Impianto multimediale ed apparecchiature**

#### **elettriche ed elettroniche**

#### **Art. 49**

L'istituto dispone di un impianto multimediale a cui il soggetto ammesso ha facoltà di accedere dalla propria cella. I/le singoli/e servizi/funzioni sono a pagamento. Il direttore / La direttrice regola queste voci in una disposizione. L'addebito è a carico del conto libero del soggetto ammesso. È necessario impostare l'apparecchio interessato sul volume basso.

La direzione dell'istituto ha facoltà di limitare l'utilizzo dell'impianto multimediale e confiscare gli apparecchi interessati in caso di trasgressioni.

Sono vietati:

- a) L'acquisto, il possesso, lo sfruttamento e la cessione di apparecchi di comunicazione privati, come ad esempio telefoni cellulari ed apparecchiature elettriche o elettroniche non autorizzate
- b) L'alterazione degli impianti e delle apparecchiature proprie dell'istituto

## **IX. Relazioni con il mondo esterno**

### **Indicazioni generali**

#### **Art. 50**

Si incentiva l'attività di mantenere i contatti con persone esterne all'istituto. Oltre alle visite, alle uscite e ai congedi, sono disponibili varie opzioni tecniche per mantenere i contatti.

Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

### **Lettere, supporti dati**

#### **elettronici e posta**

#### **elettronica**

#### **Art. 51**

Le lettere, i supporti dati elettronici e la posta elettronica sono sottoposti a controlli. Sono escluse le comunicazioni con le autorità di vigilanza. La corrispondenza con avvocati e pubblici uffici non è sottoposta a controlli.

È necessario consegnare la posta in uscita aperta, non affrancata e con l'indirizzo del mittente, ad eccezione delle comunicazioni all'autorità di vigilanza. La posta in uscita con contenuti inappropriati o con informazioni in merito agli altri detenuti non viene inoltrata, ma viene restituita al soggetto ammesso.

Se sussiste il concreto sospetto di abuso della corrispondenza con avvocati e uffici pubblici, il/la capoufficio ha facoltà di limitare o vietare la corrispondenza postale su richiesta del/della direttore/direttrice.

Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

### **Telefono**

#### **Art. 52**

I soggetti ammessi hanno facoltà di fare telefonate private a proprie spese attraverso l'impianto multimediale e i telefoni nei corridoi e nei cortili. Le tariffe vengono addebitate sul conto specifico. Per le chiamate telefoniche ufficiali autorizzate non viene addebitato alcun costo.

Le conversazioni telefoniche, ad eccezione di quelle con gli avvocati e gli uffici ufficiali, sono sottoposte a monitoraggio e registrazione per motivi di sicurezza. In caso di abuso, possono essere limitate o vietate.

Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

## **Doni e pacchetti**

### **Art. 53**

I regali sono consentiti solo se permettono di eseguire facili operazioni di controllo, non compromettono la sicurezza e l'ordine all'interno dell'istituto e non contengono oggetti vietati o generi voluttuari. È prevista la confisca degli oggetti che compromettono la sicurezza e l'ordine.

Allo stesso modo di quanto stabilito dall'art. 9, è previsto l'accredito per il denaro contante consegnato o versato a favore del soggetto ammesso.

I pacchetti sono sottoposti a controlli prima della consegna al soggetto ammesso.

È consentito piazzare ordini esterni solo nel caso in cui sul conto libero siano disponibili i fondi sufficienti e l'istituto abbia approvato l'ordine.

Le spedizioni in arrivo non consentite, fra cui anche le spedizioni in contrassegno, sono sottoposte a restituzione o alienazione a spese del soggetto ammesso dopo averlo informato in merito. Il ricavato dell'alienazione viene versato sul fondo d'assistenza.

Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

## **Giornali e riviste**

### **Art. 54**

Il soggetto ammesso è eventualmente autorizzato a stipulare abbonamenti a giornali e riviste se:

- a) Sono disponibili nel commercio pubblico.
- b) Non contrastano con gli obiettivi dell'esecuzione della pena.
- c) Sul conto specifico sono disponibili fondi sufficienti.

I giornali e le riviste con cui si stipula l'abbonamento non vengono inoltrati al soggetto ammesso dopo il rilascio dalla detenzione. Il soggetto ammesso è responsabile della variazione dell'indirizzo.

## Visite

### Art. 55

Di solito il soggetto ammesso ha facoltà di ricevere una visita una volta alla settimana. La regolare durata della visita è pari ad un'ora a settimana.

La direzione dell'assistenza e della sicurezza stabilisce se concedere o rifiutare la visita.

I visitatori sono tenuti a presentarsi con un documento ufficiale che ne consenta l'identificazione senza dubbi. I visitatori minorenni devono essere accompagnati da un adulto. Il direttore o la direttrice ha facoltà di concedere eventuali eccezioni e limitare o estendere l'orario di visita.

È possibile sottoporre le visite a monitoraggio. I soggetti ammessi sono responsabili di informare i visitatori in merito al regolamento delle visite. Se durante l'orario di visita la condotta del soggetto ammesso o il comportamento dei visitatori viola il decoro e i costumi o se sussiste il sospetto di una consegna di oggetti non consentiti, si interrompe la visita e si adottano le misure adeguate alla situazione al fine di garantire la sicurezza e l'ordine. Nel caso in cui si violino ripetutamente o in modo grave le norme del regolamento delle visite, i visitatori indiziati possono essere esclusi da altre visite.

Le visite dei membri dell'autorità, dei membri degli uffici pubblici e degli avvocati si svolgono all'interno dell'istituto e non vengono conteggiate nella quota visite. Nel caso in cui sussista un concreto sospetto di abuso o minaccia della sicurezza, il/la capoufficio ha facoltà di limitare o proibire il contatto su richiesta del/della direttore / direttrice.

Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

## Indicazioni generali sull'uscita

### e sul congedo

### Art. 56

Il direttore o la direttrice ha facoltà di autorizzare l'uscita o il congedo del soggetto ammesso nell'ambito delle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale a condizione che l'autorità competente abbia delegato questa competenza all'istituto. Durante i procedimenti penali in corso a seguito di presunti reati commessi nel corso del periodo di esecuzione della pena, di solito non si concedono uscite e congedi.

L'autorizzazione può essere accompagnata da disposizioni e condizioni, in particolare per quanto riguarda il prelievo e la consegna, l'accompagnamento, il comportamento, il rispetto di un programma, il luogo di soggiorno o l'utilizzo di un veicolo a

motore. Per motivi gestionali è possibile posticipare o limitare le uscite e i congedi.

Non è consentito trascorrere le uscite e i congedi all'estero.

In caso di eventi eccezionali, è necessario informare immediatamente l'autorità competente.

Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

## **Date e scadenze**

### **Art. 57**

Per le uscite, il soggetto ammesso è tenuto a presentare una richiesta almeno dieci giorni prima della data d'uscita desiderata. Per i congedi, il soggetto ammesso è tenuto a presentare un'istanza almeno venti giorni prima della data di congedo desiderata.

È possibile presentare nuovamente un'istanza solo dopo il corretto completamento dell'apertura approvata. Il soggetto ammesso è tenuto a presentare l'istanza di congedo di merito immediatamente dopo essere venuti a conoscenza della motivazione del congedo.

Nei casi in cui l'autorità competente si sia riservata la competenza di concedere uscite e congedi, la direzione dell'istituto trasmette l'istanza all'autorità interessata per ottenere una delibera.

## **Uscita**

### **Art. 58**

Le uscite mirano a mantenere i contatti con le persone al di fuori dell'istituto di esecuzione della pena, a conservare un rapporto con il mondo esterno e a fini terapeutici.

I requisiti, l'entità e la durata si basano sulle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale.

## **Congedo di merito**

### **Art. 59**

Il congedo di merito può essere concesso per il disbrigo di questioni urgenti di carattere personale, commerciale e legale che non sono procrastinabili e per cui è indispensabile la presenza del soggetto ammesso al di fuori dell'istituto.

I requisiti e la durata si basano sulle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. Il congedo di merito viene concesso di solito senza pernottamento.

## **Congedo relazionale**

### **Art. 60**

Il congedo relazionale mira a stabilire, mantenere e coltivare le relazioni personali e familiari nella misura in cui queste siano

preziose e necessarie per la reintegrazione sociale del soggetto ammesso. Si tratta di una parte integrante del programma di esecuzione della pena.

I requisiti, l'entità e la durata si basano sulle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale.

## **Congedo speciale**

### **Art. 61**

Al soggetto ammesso è possibile concedere congedi speciali a Natale o Capodanno, a Pasqua e in estate.

I requisiti, l'entità e la durata si basano sulle direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale in materia di congedo relazionale e vengono specificati dal direttore o dalla direttrice tramite una disposizione interna.

## **Permesso di congedo**

### **Art. 62**

Al soggetto ammesso non vengono rilasciati i documenti d'identificazione depositati durante le uscite e i congedi. L'autorità competente ha facoltà di concedere eventuali eccezioni in casi giustificati.

Al soggetto ammesso viene consegnato un permesso di congedo che fornisce informazioni sulle finalità e sul periodo di assenza dall'istituto.

## **Ritorno**

### **Art. 63**

Al ritorno dalle uscite e dai congedi è possibile effettuare le perquisizioni personali in caso di sospetto di contrabbando. Nel caso in cui sussista il concreto sospetto che il soggetto ammesso celi oggetti vietati negli orifizi del corpo, il personale medico specialistico ha facoltà di condurre un esame.

Il soggetto ammesso è tenuto a tornare dal congedo o dall'uscita in condizioni di sobrietà (0,0 per mille) e senza aver assunto droghe.

## **X. Uscita**

### **Liberazione condizionale**

### **Art. 64**

Il soggetto ammesso ha facoltà di ottenere il modulo d'istanza presso i servizi sociali quattro mesi prima della eventuale liberazione condizionale.

L'istituto redige un rapporto sull'esecuzione della pena all'attenzione dell'autorità competente sulla base dei colloqui nell'ambito delle sedute dell'esecuzione della pena. La direzione dell'istituto lo inoltra, insieme a tutta la documentazione dell'istanza e alle raccomandazioni, all'autorità competente e, in presenza

di una specifica raccomandazione, anche all'assistenza riabilitativa.

## **Inventario della cella**

### **Art. 65**

Prima dell'uscita è necessario pulire la cella che deve essere restituita in condizioni corrette tenendo conto del verbale di consegna ai sensi dell'art. 12.

L'inventario della cella è sottoposto ad un controllo. Gli oggetti mancanti o difettosi vengono addebitati al soggetto ammesso.

Il soggetto ammesso porta con sé i propri effetti personali o si fa carico dei costi di smaltimento.

## **Effetti**

### **Art. 66**

Gli effetti conservati a magazzino vengono controllati insieme al soggetto ammesso che conferma la completa acquisizione apponendo la propria firma.

È prevista la restituzione di indumenti, biancheria, calzature e altri oggetti ricevuti dall'istituto.

In caso di soggetti ammessi che vengano espulsi, si stabilisce il bagaglio consentito. Il soggetto ammesso è tenuto ad assicurarsi che gli effetti personali, che non è possibile trasportare come bagaglio, siano consegnati a terze parti o sottoposti a smaltimento prima della data di rilascio.

Gli effetti personali che non è possibile trasferire con il detenuto vengono consegnati dall'istituto in un secondo momento. Le spese di trasporto sono a carico del soggetto ammesso.

## **Credito**

### **Art. 67**

Al momento del rilascio il credito del soggetto ammesso viene trasferito in accordo con l'autorità competente al soggetto ammesso o in suo favore presso l'ente responsabile del recupero.

Di solito si versa al soggetto ammesso soltanto un ragionevole importo in contanti. In deroga a tale indicazione, l'intero credito viene versato in contanti se il trasferimento del deposito non risulta possibile o conveniente.

In particolare, l'istituto si riserva eventuali deduzioni per i costi di gestione, le spese di ritorno al domicilio e la partecipazione ai costi disposta dall'autorità competente.

## **Certificato del soggiorno**

### **Art. 68**

Il soggetto ammesso riceve un certificato relativo all'esecuzione della pena presso l'istituto con le date d'ingresso e uscita.

## **XI. Sistema disciplinare e mezzi d'impugnazione**

### **Indicazioni generali sul sistema disciplinare**

#### **Art. 69**

Il soggetto ammesso è tenuto a rispettare le disposizioni di LEG, OEG, OPEV, del presente regolamento interno e dei regolamenti integrativi, nonché gli ordini dei dipendenti dell'istituto e il programma dell'esecuzione della pena.

Le violazioni sono perseguite con provvedimenti disciplinari. L'istituto si riserva il diritto di perseguire i reati per via penale. È possibile convocare la polizia per l'accertamento delle circostanze.

### **Responsabilità**

#### **Art. 70**

Il direttore o la direttrice è responsabile della disposizione delle misure disciplinari. Il direttore o la direttrice ha facoltà di delegare il potere disciplinare ai capiarea.

### **Mezzi d'impugnazione**

#### **Art. 71**

I disaccordi tra i soggetti ammessi o i reclami nei confronti del personale devono essere risolti con un colloquio personale. Se la consultazione rimane infruttuosa, il soggetto ammesso ha facoltà di rivolgersi al direttore o alla direttrice.

Il soggetto ammesso ha facoltà di presentare entro dieci giorni un ricorso in forma scritta al direttore o alla direttrice contro le disposizioni e le misure dei capiarea. Il ricorso non produce effetti sospensivi e di conseguenza quindi non ostacola l'esecuzione della disposizione o della misura.

È possibile presentare i ricorsi contro le risoluzioni del direttore o della direttrice ai capiufficio entro 30 giorni dalla notifica mediante un ricorso amministrativo.

## **XII. Reparti speciali**

### **Indicazioni generali**

#### **Art. 72**

Per i dipartimenti speciali del penitenziario Realta trovano applicazione le disposizioni generali del regolamento interno salvo eventuali deroghe riportate di seguito.

## **Reparto di trasferimento**

### **chiuso**

#### **1. Disposizione**

##### **Art. 73**

L'autorità competente stabilisce l'ammissione al reparto di trasferimento chiuso. In particolare, i soggetti sono ammessi al reparto di trasferimento chiuso:

- a) Per approfondimenti e la preparazione al regime di semilibertà (fase d'accesso)
- b) In caso di indizi di fuga, di rischio di atti di violenza verso terze parti, i soggetti stessi o i beni materiali o di rischio di altre gravi turbative dell'ordine dell'istituto
- c) In caso di malattie con una specifica esigenza di tutela o richieste di cura e assistenza superiori
- d) In caso di reiterato consumo di sostanze vietate o di grave turbativa dell'ordine dell'istituto a causa della dipendenza

#### **2. Esecuzione della pena**

##### **Art. 74**

Il soggetto ammesso è sottoposto ad una tutela individuale. È tenuto a svolgere il lavoro assegnato all'interno della cella o negli spazi comuni.

Il direttore / La direttrice regola i dettagli con disposizioni a parte.

### **Regime di lavoro esterno (AEX)**

#### **1. Disposizione**

##### **Art. 75**

L'autorità competente stabilisce l'autorizzazione e l'interruzione del regime di lavoro esterno (AEX). Definisce l'inizio e la fine del regime di lavoro esterno, determina il luogo di esecuzione della pena e ha facoltà di imporre eventuali condizioni.

#### **2. Ingresso**

##### **Art. 76**

Gli indumenti, gli effetti personali e i prodotti per l'igiene personale vengono consegnati al soggetto ammesso dopo l'ispezione se sono compatibili con un ordine delle celle chiaro e di facile ispezione e se non contraddicono lo scopo della detenzione.

#### **3. Lavoro**

##### **Art. 77**

Il soggetto ammesso ricerca un posto di lavoro al di fuori dal penitenziario Reala in collaborazione con i servizi sociali.

Gli orari di partenza e di ritorno vengono determinati in base agli orari di lavoro e delle condizioni quadro aziendali dopo aver consultato il datore di lavoro nell'accordo del regime di lavoro esterno. Inoltre, si adottano i regolamenti necessari per i giorni di riposo o di interruzione del lavoro, per il pendolarismo al lavoro e per l'amministrazione salariale.

Il soggetto ammesso è tenuto ad informare immediatamente la direzione dell'istituto in caso di:

- Infortunio sul lavoro
- Malattia improvvisa
- Introduzione del lavoro ad orario ridotto
- Cambiamento o perdita del lavoro
- Ferie aziendali o interruzione del lavoro
- Altri eventuali incidenti correlati al lavoro esterno

Il direttore o la direttrice stabilisce in una disposizione i dettagli, come ad esempio gli eventuali orari d'ingresso e uscita per il lavoro.

#### **4. Esecuzione della pena**

##### **Art. 78**

Il regime di lavoro esterno si svolge presso il penitenziario Realta in un apposito reparto.

È necessario consegnare al servizio di assistenza e sicurezza i telefoni cellulari durante la permanenza presso il penitenziario Realta. È consentito portare questi dispositivi sul posto di lavoro o in congedo.

È vietato il contatto con i soggetti ammessi della normale esecuzione della pena.

Il direttore / La direttrice emette una disposizione in merito all'ordine del giorno, all'utilizzo della sala comune e all'ordine delle celle.

#### **5. Costi**

##### **Art. 79**

Il soggetto ammesso è tenuto a sostenere il concorso alle spese del regime di lavoro all'esterno definito dalla Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. I giorni d'ingresso e uscita vengono addebitati per intero. È necessario effettuare versamenti mensili e anticipati dei costi d'esecuzione della pena. In caso di rifiuto di concorso alle spese è possibile interrompere il regime di lavoro esterno.

#### **6. Assistenza sociale**

##### **Art. 80**

L'assistenza al soggetto ammesso viene garantita dai servizi sociali interni dell'istituto.

## **7. Vitto**

### **Art. 81**

Nel corso dell'esecuzione della pena in regime di lavoro esterno, il soggetto provvede all'alimentazione in modo autonomo per quanto possibile. Se il soggetto ammesso non è in grado di provvedere a se stesso, il vitto viene fornito dal penitenziario Realta. Il corrispettivo viene definito dal direttore o dalla direttrice e deve essere saldato in anticipo su base mensile.

Il reparto del regime di lavoro esterno dispone di una cucina e una sala da pranzo in cui il soggetto ammesso può preparare i propri pasti in modo autonomo. È necessario mantenere la cucina, la sala da pranzo e la sala comune pulite e in ordine. Il soggetto ammesso si procura i generi alimentari in modo autonomo. Tutti i generi alimentari introdotti devono consentire una facile ispezione. Sono vietati i generi alimentari e le bevande che contengono alcol. Tutte le bevande devono risultare sigillate nelle loro confezioni originali.

Il direttore / La direttrice emette una disposizione per quanto riguarda l'introduzione di generi alimentari nel penitenziario Realta.

## **8. Indumenti, biancheria**

### **Art. 82**

Il soggetto ammesso utilizza i propri indumenti e la propria biancheria personale durante il soggiorno presso il penitenziario Realta. È possibile lavare a pagamento la biancheria personale presso il penitenziario Realta. Le lenzuola vengono cambiate ogni due settimane, mentre la biancheria da bagno ogni settimana.

## **9. Relazioni**

### **con il mondo esterno**

### **Art. 83**

Dato che nel corso del regime di lavoro esterno i contatti con i parenti sono possibili durante la permanenza all'esterno del penitenziario Realta, non sono consentite le visite per i soggetti ammessi di questo reparto.

Per la concessione delle uscite e dei congedi trovano applicazione le direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. I congedi di merito vengono concessi in via eccezionale se il disbrigo delle questioni non è possibile durante il regolare periodo d'assenza.

Il direttore / La direttrice emette una disposizione che comprende le altre eventuali norme relative alle relazioni con il mondo esterno.

## **10. Salute**

### **Art. 84**

Il soggetto ammesso organizza le proprie cure mediche in modo indipendente, ad eccezione delle emergenze. È necessario informare la direzione dell'istituto in merito alle consultazioni dei medici.

## **Regime di semidetenzione**

### **1. Disposizione**

#### **Art. 85**

L'autorità competente stabilisce l'autorizzazione e l'interruzione del regime di semidetenzione. L'autorità competente definisce la data d'inizio della pena o le conseguenze giuridiche in caso di cessazione, determina il luogo di esecuzione della pena e ha facoltà di imporre eventuali condizioni.

### **2. Ingresso**

#### **Art. 86**

Gli indumenti, gli effetti personali e i prodotti per l'igiene personale vengono consegnati al soggetto ammesso dopo l'ispezione se sono compatibili con un ordine delle celle chiaro e di facile ispezione e se non contraddicono lo scopo della detenzione.

### **3. Lavoro**

#### **Art. 87**

Al soggetto ammesso è consentito abbandonare il reparto del regime di semidetenzione per lo svolgimento del lavoro. L'orario d'ingresso e uscita è definito nel programma di esecuzione della pena.

Il soggetto ammesso è tenuto ad informare immediatamente la direzione dell'istituto in caso di:

- Infortunio sul lavoro
- Malattia improvvisa
- Introduzione del lavoro ad orario ridotto
- Cambiamento o perdita del lavoro
- Ferie aziendali o interruzione del lavoro
- Altri eventuali incidenti correlati al lavoro esterno

Il direttore o la direttrice stabilisce in una disposizione i dettagli, come ad esempio gli eventuali orari d'ingresso e uscita per il lavoro.

### **4. Esecuzione della pena**

#### **Art. 88**

Il regime di semidetenzione si svolge presso il penitenziario Realta in un apposito reparto.

È necessario consegnare al servizio di assistenza e sicurezza i telefoni cellulari durante la permanenza presso il penitenziario Realta. È consentito portare questi dispositivi sul posto di lavoro o in congedo.

È vietato il contatto con i soggetti ammessi della normale esecuzione della pena.

Il direttore / La direttrice emette una disposizione in merito all'ordine del giorno, all'utilizzo della sala comune e all'ordine delle celle.

## **5. Assistenza sociale**

### **Art. 89**

L'assistenza al soggetto ammesso viene garantita dai servizi sociali interni dell'istituto.

## **6. Costi**

### **Art. 90**

Il soggetto ammesso è tenuto a sostenere il concorso alle spese del regime di semidetenzione definito dalla Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. I giorni d'ingresso e uscita vengono addebitati per intero. È necessario effettuare versamenti mensili e anticipati dei costi d'esecuzione della pena. È necessario versare un deposito di CHF 100,00 all'ingresso. In caso di rifiuto di concorso alle spese e di deposito è possibile interrompere il regime di semidetenzione.

## **7. Vitto**

### **Art. 91**

Nel corso dell'esecuzione della pena in regime di semidetenzione, il soggetto provvede all'alimentazione in modo autonomo per quanto possibile. Se il soggetto ammesso non è in grado di provvedere a se stesso, il vitto viene fornito dal penitenziario Realta. Il corrispettivo viene definito dal direttore o dalla direttrice e può essere saldato in anticipo su base mensile.

Il reparto del regime di semidetenzione dispone di una cucina e una sala da pranzo in cui il soggetto ammesso può preparare i propri pasti in modo autonomo. È necessario mantenere la cucina, la sala da pranzo e la sala comune pulite e in ordine. Il soggetto ammesso si procura i generi alimentari in modo autonomo. Tutti i generi alimentari introdotti devono consentire una facile ispezione. Sono vietati i generi alimentari e le bevande che contengono alcol. Tutte le bevande devono risultare sigillate nelle loro confezioni originali.

Il direttore / La direttrice emette una disposizione per quanto riguarda l'introduzione di generi alimentari nel penitenziario Realta.

## **8. Indumenti, biancheria**

### **Art. 92**

Il soggetto ammesso utilizza i propri indumenti e la propria biancheria personale durante il soggiorno presso il penitenziario Realta. È possibile lavare a pagamento la biancheria personale presso il penitenziario Realta. Le lenzuola vengono cambiate ogni due settimane, mentre la biancheria da bagno ogni settimana.

## **9. Relazioni**

### **con il mondo esterno**

### **Art. 93**

Dato che nel corso del regime di semidetenzione i contatti con i parenti sono possibili durante la permanenza all'esterno del penitenziario Realta, non sono consentite le visite per i soggetti ammessi di questo reparto.

Per la concessione delle uscite e dei congedi trovano applicazione le direttive della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale. I congedi di merito vengono concessi in via eccezionale se il disbrigo delle questioni non è possibile durante il regolare periodo d'assenza.

Il direttore / La direttrice emette una disposizione che comprende le altre eventuali norme relative alle relazioni con il mondo esterno.

## **10. Salute**

### **Art. 94**

Il soggetto ammesso organizza le proprie cure mediche in modo indipendente, ad eccezione delle emergenze. È necessario informare la direzione dell'istituto in merito alle consultazioni dei medici.

## **XIII. Disposizione finale**

### **Entrata in vigore**

### **Art. 95**

Il presente regolamento interno entra in vigore in data 1 gennaio 2022.

Luogo, data: .....

Luogo, data: .....

**Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni**

**Ufficio per l'esecuzione giudiziaria**

Padruot Salzgeber  
Direttore

lic. iur. RA Mathias Fässler  
Capoufficio

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,  
SICUREZZA E SALUTE  
DEI GRIGIONI

.....  
.....

Data di approvazione:

Peter Peyer, alto funzionario statale

Data di approvazione della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale:

.....